

*Le novità sull'anticorruzione introdotte dalla l. 114/2014 di conversione del dl p.a.*

# Appalti, poteri forti per l'Anac

## L'Autorità può proporre di commissariare l'appaltatore

Pagina a cura

DI ANDREA MASCOLINI

**P**iù poteri all'Anac contro la corruzione negli appalti pubblici con il commissariamento dell'appaltatore, del concessionario e del contraente generale. I pagamenti all'impresa potranno essere sospesi e l'utile di impresa accantonato in un fondo. Infine, l'unità operativa per Expo 2015 resterà in carica fino a tutto il 2016. Sono alcuni dei punti principali contenuti nell'articolo 32 del decreto-legge 90/2014 convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. La disposizione, nell'ambito dell'attività di prevenzione della corruzione scatta quando in relazione al singolo appalto emergano rilevanti anomalie o comunque situazioni sintomatiche di condotte illecite, ovvero vi siano fatti gravi e accertati, anche in seguito a denunce di illeciti da parte di dipendenti della pubblica amministrazione. In tali ipotesi, il presidente dell'Anac (Autorità nazionale anti corruzione) può proporre al prefetto competente di assumere direttamente il controllo dell'impresa attraverso un'amministrazione straordinaria temporanea (fino all'esecuzione del contratto), oppure di imporre all'impresa di rinnovare gli organi sociali. In commissione due le principali novità rispetto al testo governativo: è stato introdotto l'obbligo per il presidente dell'Anac

di informare il procuratore della repubblica e soprattutto è stata estesa la disciplina dell'amministrazione straordinaria temporanea anche ai concessionari di lavori pubblici e ai contraenti generali. La modifica potrà consentire all'Anac di applicare i poteri conferiti dalla norma anche a casi come il Mose, oggetto di una concessione affidata nel 1984 o ad affidamenti a contraenti generali (grandi infrastrutture) per i quali dovessero emergere elementi di condotte illecite. Viene anche chiarito che la competenza del prefetto è in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante e quindi non rileva la sede legale dell'impresa

oggetto di accertamenti.


Il prefetto, fatte le proprie valutazioni, provvede con decreto alla rinnovazione degli organi sociali se l'impresa non si adegua spontaneamente entro trenta giorni; nei casi più gravi, entro dieci giorni nomina fino a un massimo di tre amministratori in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge. In fase di esame parlamentare, rispetto al testo iniziale del decreto legge, è stato introdotto, come novità, un limite di durata al provvedimento di amministrazione straordinaria temporanea che è stato individuato nella emissione del certificato di collaudo dell'opera.

L'amministrazione straordinaria temporanea viene qualificata dalla norma come attività di pubblica utilità con la conseguenza che gli amministratori rispondono per eventuali diseconomie soltanto in caso di dolo o colpa grave. Ipotesi di revoca del decreto di nomina degli amministratori sono l'adozione di provvedimento di sequestro, confisca o amministrazione giudiziaria dell'impresa aggiudicatrice dell'appalto, ipotesi alle quali si aggiunge anche l'archiviazione del procedimento e che l'autorità giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal prefetto.

Durante l'amministrazione

### I poteri dell'Anac

- L'Autorità di Raffaele Cantone potrà proporre al prefetto il rinnovo degli organi sociali e la gestione diretta dell'azienda al fine di completare l'appalto
- La misura scatterà in presenza di rilevanti anomalie o comunque di situazioni sintomatiche di condotte illecite, ovvero in presenza di fatti gravi e accertati
- Se le indagini riguardano membri di organi societari diversi da quelli dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, il prefetto nomina tre esperti per svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa
- Il «commissariamento», gestito da amministratori nominati dal Prefetto, riguarderà appalti, concessioni di lavori pubblici e affidamenti a contraenti generali per i quali
- L'utile dell'impresa non viene distribuito ma accantonato in un fondo ad hoc



straordinaria, i pagamenti all'impresa non sono sospesi, ma l'utile d'impresa derivante dal contratto di appalto pubblico (determinato dagli amministratori in via presuntiva) deve essere accantonato in un apposito fondo; quindi non può essere distribuito, oltre che fino all'esito del giudizio penale, fino all'esito dei giudizi sull'informazione antimafia interdittiva. Possibile nominare tre esperti da parte del prefetto per svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa, se le indagini penali riguardano membri di organi societari diversi da quelli dell'impresa aggiudicataria dell'appalto. Le misure di amministrazione, sostegno e monitoraggio si applicano anche se l'impresa è oggetto di informazione antimafia interdittiva da parte del prefetto; quest'ultimo informa dell'adozione delle misure il presidente dell'Anac. Le misure sono comunque revocate o cessano di produrre effetti all'esito di procedimenti penali e di prevenzione. Per quel che riguarda l'unità operativa con compiti di vigilanza e di alta sorveglianza su Expo 2015, la norma, modificata in commissione, prevede che la sua operatività duri fino «alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento» e comunque, non «oltre il 31 dicembre 2016».

— © Riproduzione riservata — ■